REGOLAMENTO (CEE) N. 3817/92 DEL CONSIGLIO

del 28 dicembre 1992

che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile alle consegne, in Spagna, di prodotti diversi dagli ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che il regolamento (CEE) n. 569/86 (2), ha stabilito le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi;

considerando che, in virtù del medesimo regolamento, il controllo degli scambi avviene alla frontiera in base ad un regime di titoli; che la realizzazione al 1° gennaio 1993, di un mercato unico senza frontiere interne, nel quale la Spagna è largamente integrata, impone di istituire un nuovo sistema, nell'ambito del quale il controllo venga praticato nei paesi destinatari;

considerando che l'obbligo di riprodurre il numero del titolo MCS utilizzato sui documenti commerciali relativi ai prodotti consegnati in Spagna e Portogallo ed in provenienza da altri Stati membri — obbligo abbinato sia all'esecuzione in questo paese di un controllo in loco e ad altre misure da esso eventualmente ritenute appropriate, sia all'imposizione di sanzioni dissuasive in caso d'inosservanza delle disposizioni previste — dovrebbe consentire un adeguato funzionamento dell'MCS; che il controllo in loco può essere particolarmente facilitato dalle indicazioni relative all'origine o alla provenienza che, in virtù delle norme comunitarie, devono essere apposte sui prodotti soggetti all'MCS o sui relativi imballaggi;

considerando che, qualora perdurassero gravi perturbazioni dei mercati nonostante l'applicazione delle misure contemplate all'articolo 85, paragrafi 2 e 3 dell'atto di adesione, sarebbe opportuno mettere in atto, per mercati locali o regionali, misure supplementari e, se del caso, derogatorie rispetto a quelle contemplate dall'organizzazione comune dei mercati;

considerando che, in base agli elementi sopra esposti, occorre modificare, per quanto concerne la Spagna, il regime istituito dal regolamento (CEE) n. 569/86 e sostituire quest'ultimo con un nuovo regolamento; che per motivi di chiarezza è indicato, in questa occasione, prevedere per la Spagna un regime indipendente da quello previsto dal regolamento predetto e che tenga anche conto delle modifiche intervenute, dal 1986 in poi, nella gestione dell'MCS nonché del fatto che, a seguito della riduzione dell'elenco di prodotti sottoposti all'MCS ed all'applicazione di regole specifiche nel settore degli ortofrutticoli, il regime in questione ormai si applicherà soltanto per la protezione del mercato spagnolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Gestione dell'MCS

Articolo 1

1. I prodotti diversi da quelli disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1035/72 (3), provenienti da uno Stato membro e sottoposti, per l'introduzione in Spagna al meccanismo complementare applicabile agli scambi, in appresso denominato «MCS», possono circolare in Spagna ed essere messi in consumo in questo Stato membro soltanto dietro presentazione di un titolo MCS.

Il comma precedente non si applica alla circolazione in Spagna se il detentore dei prodotti è in grado di provare che essi non sono destinati al mercato spagnolo.

2. Il titolo MCS viene rilasciato a chiunque ne faccia domanda, indipendentemente dal luogo del suo stabilimento nella Comunità.

3. Il rilascio del titolo MCS può essere subordinato al deposito di una cauzione che garantisca il rispetto dell'impegno di mettere i prodotti in consumo durante il periodo di validità del titolo stesso; la cauzione viene incamerata, totalmente o in parte, se l'operazione non è effettuata entro tale termine o se è effettuata solo parzialmente.

4. Soltanto uno Stato membro diverso da quello in cui il prodotto è messo in consumo può rilasciare il titolo MCS.

(1) Parere reso il 18 dicembre 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 (GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7).

(3) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92 (GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 23).

Articolo 2

1. Qualora vengano messi in libera pratica nello Stato membro in cui si applica l'MCS prodotti provenienti da paesi terzi, l'immissione in libera pratica può aver luogo soltanto dietro presentazione di un titolo d'importazione MCS. Quest'ultimo è valido unicamente nello Stato membro in cui si applica l'MCS.

2. Il paragrafo 1 si applica esclusivamente ai prodotti corrispondenti alle voci tariffarie cui si applica l'articolo 1.

3. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti provenienti da paesi terzi, quando siano soggetti a restrizioni quantitative nello Stato membro in cui si applica l'MCS.

4. Il titolo d'importazione MCS viene rilasciato a chiunque ne faccia domanda, indipendentemente dal luogo del suo stabilimento nella Comunità.

5. Il rilascio del titolo d'importazione MCS può essere subordinato al deposito di una cauzione che garantisca il rispetto dell'impegno di mettere i prodotti in libera pratica durante il periodo di validità del titolo stesso ; la cauzione viene incamerata, totalmente o in parte, se l'operazione non è effettuata entro tale termine o se è effettuata solo parzialmente.

6. Ogni Stato membro può rilasciare il titolo d'importazione MCS.

7. Salvo disposizioni specifiche, il titolo d'importazione MCS sostituisce il titolo d'importazione previsto per taluni prodotti dalla regolamentazione comunitaria.

Articolo 3

1. Il rilascio dei titoli MCS e dei titoli d'importazione MCS può essere :

— limitato a determinati prodotti di un settore,

— scaglionato lungo l'anno.

2. Può essere fissato un termine per il rilascio dei titoli MCS e dei titoli d'importazione MCS.

Articolo 4

Qualora la situazione del mercato esiga la limitazione o la sospensione delle importazioni sul mercato dello Stato membro in causa, il rilascio dei titoli MCS può essere limitato o sospeso.

Articolo 5

1. Per valutare la situazione del mercato di uno Stato membro in cui si applica l'MCS, si tiene conto in particolare :

— dell'andamento dei prezzi interni di tale Stato membro,

— dell'evoluzione della domanda interna di tale Stato membro,

— dei quantitativi di prodotti oggetto di scambi, come tali o trasformati, fra detto Stato membro, da un lato, e gli altri Stati membri e i paesi terzi, dall'altro.

2. Per valutare la situazione delle varie regioni o dei vari mercati dello Stato membro in cui si applica l'MCS, si tiene conto degli stessi elementi precisati al paragrafo 1.

3 Qualora gravi perturbazioni dei mercati si manifestino e persistano nonostante l'applicazione delle misure di cui all'articolo 85, paragrafo 3, secondo comma, lettera b) dell'atto di adesione, potranno essere adottate, secondo la procedura prevista in tale articolo, misure adeguate, diverse da quelle previste dallo stesso articolo, che verranno ad aggiungersi a queste ultime.

Dette misure potranno comportare, per i mercati locali o regionali, deroghe alle disposizioni concernenti l'organizzazione comune dei mercati.

TITOLO II

Controlli e sanzioni

Articolo 6

Eccezion fatta per i documenti emessi nella fase della vendita al minuto, le fatture di vendita e altri documenti commerciali da designarsi, relativi ai prodotti oggetto del presente regolamento, introdotti in Spagna in provenienza dagli altri Stati membri, devono recare il numero del titolo MCS utilizzato per l'immissione in consumo in questo paese e tutti gli altri dati eventualmente necessari.

Articolo 7

1. Le autorità spagnole effettuano presso gli operatori stabiliti nel rispettivo territorio, esclusi i commercianti al minuto, che detengono prodotti la cui introduzione in provenienza dagli altri Stati membri è subordinata alla presentazione del titolo di cui all'articolo 1, un controllo in loco per verificare, sulla scorta dei documenti commerciali di cui all'articolo 6 e delle indicazioni apposte sulle merci e sui relativi imballaggi, se i prodotti in magazzino provenienti da altri Stati membri siano stati importati in base a un titolo MCS.

2. Per garantire il rispetto del regime MCS, le autorità spagnole possono completare con altre misure il controllo di cui al paragrafo 1.

A tal fine, esse possono disporre, fra l'altro :

— che gli operatori di cui al paragrafo 1 che acquistano o vendono i prodotti in questione debbano tenere una contabilità di magazzino, indicandovi in particolare il nome e il luogo di stabilimento dei fornitori dei prodotti medesimi ;

— che gli altri operatori debbano essere in grado di indicare in qualsiasi momento a chi appartengono i suddetti prodotti.

3. Le autorità degli altri Stati membri, conformemente al regolamento (CEE) n. 1468/81 [1], collaborano nella misura necessaria con le autorità spagnole, soprattutto nei casi in cui i controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 mettano in luce la responsabilità di imprese stabilite nel rispettivo territorio. A tal fine, esse possono parimenti prescrivere alle imprese dei settori interessati di tenere una contabilità appropriata.

4. Alle frontiere tra gli Stati membri non può aver luogo nessuno dei controlli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 8

In caso d'inosservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento o delle relative modalità di applicazione, le autorità spagnole e quelle degli altri Stati membri impongono sanzioni proporzionate alla gravità delle infrazioni commesse.

Per gli operatori sprovvisti di titolo MCS che abbiano immesso sul mercato prodotti provenienti dagli altri Stati membri e soggetti a tale meccanismo, le sanzioni non potranno essere inferiori al doppio del valore dei prodotti immessi sul mercato senza titolo MCS.

TITOLO III

Disposizioni generali e finali

Articolo 9

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista, secondo il caso, dall'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [2] o dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni dei mercati agricoli.

Articolo 10

Il regolamento (CEE) n. 569/86 non è più applicabile alle consegne, in Spagna, di prodotti soggetti all'MCS.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 dicembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GUMMER

---

[1] GU n. L 144 del 2. 6. 1981, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 945/87 (GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 3).

[2] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2068/92 (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 58).